

Oggetto: VISCOLUBE S.p.A.; aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. A 1202 del 2 aprile 2008 ai sensi del D.Lgs. 59/05 e s.m.i.

**Gestore:** VISCOLUBE S.p.A. – C.F. 00818740151.  
**Sede legale:** Via Tavernelle 18 – Pieve Fissiraga  
**Stabilimento sito in:** Via Monti Lepini n. 180 – Ceccano (FR).  
**Deposito Oli usati**  
**(attività ATC1) sito in:** Via Valle Fioretta – Ceccano (FR)

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO**

**SU PROPOSTA** dell’ Area Rifiuti della Direzione regionale Energia e Rifiuti;

**VISTA** l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- a. Statuto della Regione Lazio;
- b. Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i;
- c. Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1, Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

**VISTE** le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

(Abbreviazioni: DM decreto ministeriale; DPCM = decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; D.Lgs = decreto legislativo; L.R. = legge regionale; DGR = delibera della Giunta regionale; DCRL = delibera del Consiglio regionale del Lazio; DCEA = decreto Commissario per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio);

di fonte comunitaria:

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19-11-2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

di fonte nazionale:

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99                                       | DM Ambiente 31-01-2005               |
| Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento  | D.Lgs n. 59 del 18-02-2005 e s.m.i.  |
| Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati   | D.Lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i. |
| Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. n. 59/05                                     | DM Ambiente 29-01-2007               |
| Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A  | DM Economia/fin. 24-04-2008          |
| Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) | D.Lgs n. 81 del 09-04-2008           |

di fonte regionale:

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Disciplina regionale della gestione dei rifiuti   | L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i. |
| Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio  | DCRL n. 112 del 10-07-2002         |
| Decreto legislativo 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale  | DGR n. 288 del 16-05-2006          |
| Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98  | DGR n. 239 del 18-04-2008          |
| Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99 | DGR n. 755 del 24-10-2008          |
| Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico  | DGR n. 239 del 17-04-2009          |

**VISTA** l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per la gestione dell'impianto di Ceccano (FR) sito in via Monti Lepini n. 180, rilasciata con Determinazione n. A.1202 del 02 aprile 2008 alla Viscolube S.p.A., con sede legale in Pieve Fissiraga, via Tavernelle 19 – C.F. 00818740151;

**PRESO ATTO** che Arpa Lazio ritiene che la Viscolube S.p.A possa essere dispensata dal rispetto della prescrizione n.64 riportata a pag. 21 dell'Allegato Tecnico alla Determinazione n. A 1202 del 02 aprile 2008, relativa alla procedura di taratura del termometro a termocoppia del forno 04H1, così come espresso con nota prot. n. 4071 del 16/05/2008;

**VISTO** l'elaborato grafico "Planimetria generale rete fognaria di stabilimento, *Revisione 2*" allegato B.21.a (Planimetria C.1) all'Autorizzazione Integrata Ambientale succitata, trasmesso dalla Viscolube S.p.A. con nota DIR/es/prot. n. 13/08 del 21 luglio 2008;

**CONSIDERATO** che

- la revisione della planimetria si rende necessaria per l'inserimento di alcuni nuovi pozzetti e nuove aste fognarie realizzate nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria della pavimentazione del Deposito Oli usati (attività ATC 1);
- nella stessa planimetria sono riportate le modifiche apportate alla rete fognaria di un'area scoperta di Stabilimento dedicata al ricovero di materiali (non rifiuti) per adeguare la zona ai disposti del Piano di Tutela delle Acque Regionali, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 17/09/07;

**PRESO ATTO** che la Viscolube S.p.A evidenzia, inoltre, un'incongruenza tra due diverse prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico della Determinazione A 1202 del 02 aprile 2008, così come espresso con nota DIR/MM/es/prot. 18/08 del 1° settembre 2008;

**PRESO ATTO** che Arpa Lazio, in merito alla succitata osservazione, precisa con nota Prot.n. 8651 del 28/10/2008 che:

- *“per il punto di emissione E1 i valori limite di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nel gas secco pari al 3% in volume, sono quelli previsti nel quadro emissivo. I limiti relativi ai parametri SOx, NOx e polveri dovranno essere rispettati entro un periodo temporale, stabilito dall’Autorità Competente, successivo al loro monitoraggio sperimentale effettuato nell’arco di un anno. A seguito di analisi dettagliata dei dati raccolti, la Ditta avrà la possibilità di pianificare eventuali interventi tesi a raggiungere il rispetto dei limiti prescritti ed a non compromettere, nell’attuale fase, l’operatività dello stabilimento. Nel periodo che intercorre tra l’attuale fase e l’adozione dei limiti di cui al quadro emissivo, la Viscolube S.p.A. è tenuta a produrre, per le emissioni di SOx, NOx e polveri, analisi semestrali come previsto nel quadro sinottico di pag. 19 all’atto autorizzativo, che per i parametri Ossidi di Zolfo, NOx e polveri, riferiti ad un tenore di ossigeno nel gas secco pari al 3% in volume, dovranno dimostrare la conformità ai seguenti valori:*

$$\begin{aligned} \text{SOx (come SO}_2\text{)} &\leq 1700 \text{ mg/Nm}^3 \\ \text{NOx (come NO}_2\text{)} &\leq 350 \text{ mg/Nm}^3 \\ \text{polveri} &\leq 50 \text{ mg/Nm}^3 \end{aligned}$$

**CONSIDERATO** che nell’ambito della valutazione di dette proposte ed osservazioni, l’Ufficio ha provveduto ad un riesame complessivo dell’intero provvedimento autorizzativo ravvisando i seguenti errori materiali:

- la frequenza di invio alle autorità competenti delle relazioni sui controlli delle emissioni in atmosfera dei punti E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E14 riportata nel Quadro Emissivo di pag. 17 dell’Allegato Tecnico dell’AIA è stabilita con cadenza semestrale mentre nella tabella C5 “Emissioni in atmosfera ” del Piano di Monitoraggio e Controllo è annuale;
- la frequenza di invio alle autorità competenti delle relazioni sul monitoraggio della concentrazione di odore emesso all’esterno dello Stabilimento viene stabilita come annuale nella prescrizione 69 dell’Allegato Tecnico dell’AIA, mentre nella tabella C7 “Emissioni diffuse” del Piano di Monitoraggio e Controllo tale frequenza è semestrale;
- nel Quadro Emissivo di pag. 17 dell’Allegato Tecnico dell’AIA in corrispondenza delle colonne “provenienza”, “sostanze inquinanti” e “valori limite” vi sono degli apici che non hanno un riferimento coerente;
- nel Quadro Emissivo di pag. 17 dell’Allegato Tecnico dell’AIA nella colonna “Diametro camino” i valori che si leggono in corrispondenza dei punti E1, E2, E3, E4, ed E6 rappresentano i valori dei rispettivi raggi, mentre per il punto E14 il diametro riportato è errato: quello corretto è 0,20 m.
- la tabella “Consumo di risorse” del Piano di Monitoraggio e Controllo non esprime con chiarezza quali informazioni si richiedono nella colonna “Gestore” relativamente al consumo dei gas.

**RITENUTO** che nell'occasione l'Ufficio debba procedere ad una rettifica dei succitati errori materiali;

**RITENUTO**, pertanto, di dover aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Determinazione n. A 1202 del 02 aprile 2008, per accogliere le osservazioni di Arpa Lazio (sezione di Frosinone), della Viscolube S.p.A. e sanare gli errori materiali;

### **DETERMINA**

1. Di aggiornare ai sensi del comma 4 dell'art. 9 e del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 59/05, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla VISCOLUBE S.p.A., C.F. 00818740151, con sede legale in via Via Tavernelle 18 – Pieve Fissiraga e impianto sito in Via Monti Lepini n. 180 – Ceccano (FR), e per essa il proprio Legale Rappresentante pro tempore, con Determinazione n. A 1202 del 02 aprile 2008, così come riportato nel seguente punto 2;
2. Di approvare, conseguentemente, le seguenti modifiche:
  - a. La “planimetria generale rete fognaria di stabilimento rev 1” del 25/03/2008 è annullata e sostituita con “planimetria generale rete fognaria di stabilimento rev 2” del 30/06/2008, che si allega al presente provvedimento.
  - b. Nel Quadro Emissivo di pag. 17 dell'Allegato Tecnico alla Determinazione n. A 1202 del 02 aprile 2008, nella colonna “Diametro camino”, i valori che si leggono in corrispondenza dei punti E1, E2, E3, E4, ed E6 rappresentano i valori dei rispettivi raggi, mentre per il punto E14 il diametro riportato è errato: quello corretto è 0,20 m.
  - c. Al quadro emissivo di pag 17 dell'Allegato Tecnico alla Determinazione n. A 1202 del 02 aprile 2008 si devono associare le seguenti annotazioni:

*\*Torcia di emergenza*

*Per le sole emissioni E1, E2, E3, E4, E6, E14: i risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione riportati in Tabella, riferiti ad un tenore di ossigeno nel gas secco pari al 3% in volume, devono essere normalizzati alle seguenti condizioni: Temperatura = 273,15 °K e Pressione = 101,3 KPa.*

...  
<sup>1</sup> *I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione “tossica equivalente”. Per la determinazione della concentrazione “tossica equivalente”, le concentrazioni di massa dei policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani di cui alla Tabella A.1 della Norma 1948-1:2006, misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate, prima di eseguire la somma, per i relativi fattori di equivalenza tossica (I-TEF).*

<sup>2</sup> *Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) che dovranno essere ricercati sono quelli riportati nella alla Tabella 1 dell'Allegato 3 al DM 25.08.2000. Il valore limite risulterà rispettato se la sommatoria delle concentrazioni riscontrate analiticamente saranno inferiori al valore limite di emissione.*

<sup>3</sup> *Trattasi di emissioni scarsamente rilevanti. Punto p) parte I Allegato IV alla parte V del D. Lgs 03.04.2006 n. 152.*

<sup>4</sup> *Sui rapporti di prova dovranno essere specificati gli inquinanti distinti per classi e con le relative concentrazioni.*

...

*Per l'emissione E5 (Torcia di emergenza) la Ditta deve monitorare con cadenza semestrale sia la portata che la composizione del gas in ingresso e quantificare, tramite calcolo, l'inquinante SO<sub>2</sub> in uscita.*

- d. Per quanto concerne l'emissione E1, nelle more dell'adozione dei limiti relativi al monitoraggio in continuo ed in coerenza con la citata nota dell'Arpa Prot.n. 8651 del 28/10/2008, la Viscolube S.p.A. è tenuta a produrre analisi semestrali come previsto nel quadro sinottico di pag 19 dell'Allegato Tecnico alla Determinazione n. A 1202 del 02 aprile 2008, che per i parametri Ossidi di Zolfo, NO<sub>x</sub> e polveri, riferiti ad un tenore di ossigeno nel gas secco pari al 3% in volume ed alle condizioni normali con T pari a 273,15 °K e P uguale a 101,3 KPa, dovranno dimostrare la conformità ai seguenti valori:

$$\text{SO}_x \text{ (come SO}_2\text{)} \leq 1700 \text{ mg/Nm}^3$$

$$\text{NO}_x \text{ (come NO}_2\text{)} \leq 350 \text{ mg/Nm}^3$$

$$\text{polveri} \leq 50 \text{ mg/Nm}^3$$

- e. La prescrizione numero 64 di pag 21 dell'Allegato Tecnico alla Determinazione n. A 1202 del 02 aprile 2008 è abrogata.
- f. Le parole della prescrizione 68 di pag. 23 dell'Allegato Tecnico alla Determinazione n. A 1202 del 02 aprile 2008: *“un livello soglia di attenzione come media giornaliera per i parametri SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> e Polveri...”* fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: *“ un livello soglia di attenzione per i parametri SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> e Polveri, riferiti al gas secco, a un tenore volumetrico di ossigeno pari al 3% ed alle condizioni normali con T pari a 273,15 °K e P uguale a 101,3 KPa. Il livello soglia di attenzione, per l'emissione E1, deve intendersi quale soglia posta ai fini dell'autocontrollo aziendale e livello di garanzia di funzionamento ottimale dell'impianto che, se superato, deve comportare l'adozione di misure e/o interventi gestionali tesi ad evitare un ulteriore peggioramento emissivo”.*
- g. Alle parole della prescrizione di pag. 33 dell'Allegato Tecnico alla Determinazione n. A 1202 del 02 aprile 2008: *“Il monitoraggio continuo per un anno permetterà inoltre, a seguito di un'analisi dettagliata dei dati raccolti,(...)”* si aggiungono le parole: *“e in considerazione dell'ubicazione del sito” (...)*.
- h. La trasmissione alle Autorità Competenti delle relazioni sui controlli di tutte le emissioni ed immissioni potrà essere effettuata con cadenza annuale, unitamente all'invio della Dichiarazione Ambientale redatta ai fini EMAS.

- i. Nella tabella “Consumo Risorse” del Piano di Monitoraggio e Controllo le informazioni richieste nella colonna “Gestore” si riferiscono al solo gas naturale (metano) e non anche agli altri gas.

I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente Determinazione di modifica sono depositati, al fine della consultazione del pubblico, secondo quanto stabilito dall’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 59/05, presso gli Uffici dell’Area Rifiuti della Regione Lazio, siti in via del Caravaggio 99 – Roma.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato alla Viscolube S.p.A. dal Direttore della Direzione regionale “Energia e Rifiuti” e sarà trasmesso alla Provincia di Frosinone, al Comune di Ceccano e all’Arpa Lazio sezione di Frosinone.

Copia della planimetria approvata, opportunamente timbrata e siglata dal Dirigente dell’Area Rifiuti, sarà consegnata alla Società, la quale dovrà metterla a disposizione degli Enti di controllo a semplice richiesta.

Nei confronti del presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR Lazio entro 60 giorni dall’avvenuta notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento è pubblicato sul B.U.R.L.

Il Direttore del Dipartimento Territorio  
(Dott. Raniero De Filippis)